

STATUTO  
dell'Associazione  
"CIRCOLO DELLA STAMPA FERRARA"

Art. 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti, è costituita l'Associazione non lucrativa denominata "CIRCOLO DELLA STAMPA FERRARA".

Art. 2

SEDE

1. L'Associazione ha sede in Ferrara, e potrà istituire sedi secondarie su tutto il territorio nazionale con semplice delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3

DURATA

1. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4

OGGETTO E SCOPI

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità nel campo della professione giornalistica e della cultura, con particolare riferimento alla promozione di iniziative di incontro e di collaborazione fra tutti coloro che esercitano attività nei settori dell'informazione oltre che affermare una presenza qualificata dei giornalisti nella società civile, con la quale intende dialogare e confrontarsi.

L'Associazione si pone, pertanto, l'obiettivo primario di creare un centro di vita intellettuale per iniziative di carattere professionale-giornalistico, artistico, culturale e ricreativo.

La sua attività consiste principalmente nel

- a. promuovere conferenze, convegni, incontri, manifestazioni varie, per far conoscere la funzione della stampa all'opinione pubblica;
- b. sostenere la promozione di attività didattiche nonché l'organizzazione di manifestazioni e spettacoli, incontri nazionali ed internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e presentazione di libri;
- c. realizzare iniziative culturali che consentano l'incontro fra studiosi e cittadini, con particolare attenzione ai giovani, attraverso le Istituzioni Scolastiche e l'Università;
- d. indire riunioni periodiche per rinsaldare i vincoli di amicizia fra gli associati;
- e. favorire un maggior affiatamento fra i giornalisti ed i vari settori di attività nel territorio della provincia di Ferrara;
- f. tutelare moralmente la categoria dei giornalisti e di chi opera nell'informazione e quanti, iscritti al Circolo, con essa collaborano.

Tali scopi potranno essere ottenuti anche producendo particolari o specifiche manifestazioni in collaborazione con sodalizi simili, con altre associazioni e/od organizzazioni, e con autorità statali, regionali, provinciali e comunali nonché con enti e istituzioni;

L'Associazione potrà inoltre assumere la gestione di strutture comunque denominate, locali pubblici o privati ed altri servizi legati o funzionali allo scopo sociale, produrre o partecipare alla produzione di lavori artistici, musicali, editoriali, televisivi, radiofonici e cinematografici, organizzare visite di studio e corsi di approfondimento e divulgazione di materie ed argomenti comunque attinenti al giornalismo in senso lato.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà anche compiere operazioni quali, tra le altre, la ricerca di finanziamenti pubblici, sponsorizzazioni od altre forme e fonti di sussistenza e sostenimento dell'Associazione stessa. Tali operazioni devono sempre essere funzionali al raggiungimento dello scopo sociale e vagliate dall'Organo Amministrativo.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 5

RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, da donazioni e lasciti testamentari, elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

2. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori

nella misura di euro cento pro capite.

3. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti originari effettuati dai fondatori, dei versamenti ulteriori effettuate da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- delle quote annuali;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività istituzionale e di quelle ad essa connesse;
- di ogni altra entrata ordinaria o straordinaria che concorra ad incrementare l'attivo sociale nel rispetto della legislazione vigente;

4. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderirvi, nonché l'ammontare della quota annuale di iscrizione.

5. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario, salvo il versamento della quota annuale di iscrizione.

È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

6. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione.

8. I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme di tipo speculativo e/o fruttifero.

#### Art. 6

#### ESERCIZIO SOCIALE

1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Entro il 28 (ventotto) febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

3. Entro il 30 (trenta) settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

4. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione dei soci.

5. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

6. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### Art. 7

#### FONDATORI, SOCI EFFETTIVI, ADERENTI, ONORARI E BENEMERITI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il numero degli aderenti è illimitato. Essi si suddividono in:

- Fondatori;
- Soci Effettivi;
- Soci Aderenti;
- Soci Onorari;
- Benemeriti dell'Associazione.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

3. L'adesione all'Associazione in qualità di Socio Effettivo o Socio Aderente comporta, per l'associato maggiore di età, diritto all'elettorato passivo e di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

4. Sono Fondatori coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione - nonché coloro che verranno iscritti con tale qualifica nel libro soci nei trenta giorni successivi al presente atto - partecipando alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa; hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta al versamento di quota annuale, ma al solo versamento della quota di adesione. Ove necessario i Soci Fondatori esercitano le funzioni probivirali.

5. Sono Soci effettivi dell'Associazione i giornalisti professionisti, i praticanti e i pubblicisti iscritti negli albi professionali, nonché gli operatori dell'informazione, i giornalisti residenti o esercitanti la professione nella provincia di Ferrara, la cui domanda di adesione venga accettata per decisione insindacabile del Consiglio Direttivo, previo versamento della quota di adesione e della quota associativa annuale.

6. Sono Soci Aderenti dell'Associazione le persone fisiche, gli Enti, le Associazioni con o senza personalità giuridica, le società di persone, le fondazioni, i comitati, i Circoli, che condividono lo scopo dell'Associazione stessa e si impegnano ad osservare il vigente statuto e gli eventuali successivi regolamenti. La domanda di adesione è subordinata all'accettazione per decisione insindacabile del Consiglio Direttivo, previo versamento della quota di adesione e della quota associativa annuale.

7. Sono Soci Onorari le persone fisiche, gli Enti, le Associazioni con o senza personalità giuridica, le società di persone, le fondazioni, i comitati, i Circoli che per l'importanza della loro attività o per affinità culturale e spirituale sono vicini alla categoria dei giornalisti e/o acquisiscano particolari benemeritenze nei confronti di questa e/o dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo.

I Soci Onorari sono nominati dall'Assemblea sociale, su proposta del Consiglio Direttivo, previo parere favorevole dell'unanimità dei Soci Fondatori.

I soci onorari sono esenti dal pagamento di qualsiasi quota o canone, non hanno voto deliberativo nelle Assemblee, possono partecipare alle manifestazioni sociali, ma non possono essere eletti a cariche sociali.

8. Sono Benemeriti dell'Associazione le persone fisiche, gli Enti, le Associazioni con o senza personalità giuridica, le società di persone, le fondazioni, i comitati, i Circoli che effettuano versamenti una tantum al fondo di dotazione nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

9. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo su presentazione di due Soci; recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti.

E' altresì richiesto il versamento entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci della quota associativa e di quella annuale nella misura che verrà fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

10. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In tal caso il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

11. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

Ai fini contabili il recesso solleva dal pagamento della quota per l'anno successivo solo se notificato entro il 30 settembre dell'anno in corso.

12. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso su richiesta del Consiglio Direttivo, con decisione dei Soci Fondatori in funzione di Probiviri. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivide le ragioni dell'esclusione, egli può adire la procedura arbitrale di cui al presente Statuto; in caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia.

13. Le attività svolte dai Soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente - salvo preventiva specifica deliberazione dell'organo amministrativo - a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'Associazione può in caso di particolare necessità,

assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esterno.

#### Art. 8

#### CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE DEI SOCI

1. Le domande scritte di ammissione dirette al Consiglio Direttivo dell'Associazione, costituiscono la prima condizione per l'ottenimento della qualifica di Socio, ma non danno diritto ad alcun reclamo da parte dell'interessato, ove non vengano accettate.
2. Il vincolo associativo che lega l'Associazione al Socio può sciogliersi, limitatamente a ciascun associato, per recesso, esclusione o decesso.
3. Il recesso è sempre ammesso, purché il Socio lo comunichi per iscritto al Consiglio Direttivo entro il mese di settembre dell'anno in corso.
4. Ove tale termine non venisse rispettato, il recesso non spiegherà compiutamente i suoi effetti ed il Socio sarà tenuto a corrispondere la quota associativa anche per l'anno successivo.
5. Il socio ha altresì diritto di recedere dall'Associazione, con effetto retroattivo all'inizio dell'anno nella eventualità che l'Assemblea fissi la quota annuale in misura superiore a quella del precedente esercizio o nel caso di mancata condivisione di eventuali nuove norme regolamentarie. Tale diritto dovrà essere esercitato a pena di decadenza per iscritto entro un mese dall'avvenuta comunicazione.
6. Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, l'esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo per:
  - a) mancato versamento della quota associativa annuale entro il 31 dicembre di ciascun anno;
  - b) venir meno dei requisiti richiesti per l'ammissione. La cancellazione dall'Ordine dei giornalisti comporta la decadenza da Socio Effettivo con facoltà di ripresentare domanda a Socio Aderente;
  - e) reiterate violazioni degli obblighi statutari, nonché di quelli derivanti dalle apposite delibere degli organismi direttivi ed assembleari dell'Associazione.
7. Le delibere di esclusione decise dal Collegio dei Probiviri devono essere comunicate all'interessato mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
8. In qualsiasi caso di cessazione dal vincolo associativo, il Socio non può richiedere il rimborso della quota associativa già versata, né l'assegnazione di parte del patrimonio dell'Associazione.

#### Art. 9

#### DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Con il sorgere del vincolo associativo, ciascun Socio deve:
  - a) osservare le norme contenute nel presente statuto;
  - b) attenersi alle delibere adottate dagli organismi associativi;
  - e) versare la quota associativa annuale entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.
2. Specularmente, ciascun Socio ha diritto:
  - a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
  - b) a partecipare all'Assemblea, purché in regola con il pagamento della quota associativa.
3. I soci svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

#### Art. 10

#### ORGANI SOCIALI

1. Sono organi dell'Associazione:
  - a) l'Assemblea dei Soci;
  - b) il Consiglio Direttivo;
  - c) il Presidente;
  - d) il Vice Presidente;
  - e) il Segretario
  - f) il Tesoriere
  - g) i Revisori dei Conti, se deliberata l'istituzione dell'organo.Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

#### Art. 11

#### ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.
2. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di Associazione.
3. Ogni associato, persona fisica o persona giuridica, dispone di un solo voto.

#### 4. L'Assemblea delibera

- a) gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
  - b) sull'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo;
  - c) sul numero, nomina e revoca degli amministratori, nonché sull'azione di responsabilità contro di essi;
  - d) sulle modificazioni dello statuto sociale;
  - e) sull'adozione di uno o più regolamenti che fossero imposti dalla legge e/o suggeriti per il miglior svolgimento dell'attività dell'Associazione;
  - f) sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
  - g) sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio;
  - h) su tutti gli altri argomenti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto sociale o sottoposti al suo esame da parte del Collegio Direttivo.
5. L'Assemblea dei Soci ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio o del rendiconto annuale.
6. L'Assemblea potrà altresì essere convocata su delibera del Consiglio Direttivo, o se lo richieda almeno un terzo dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
7. L'Assemblea viene convocata mediante affissione nella sede sociale di un apposito avviso recante la data, l'ora, il luogo e l'ordine dei lavori, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e ne verrà data notizia ai Soci mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata o equivalenti strumenti che consentano di poterne verificare l'invio.
8. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera a maggioranza semplice dei presenti.
9. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti.
10. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
11. Per le modificazioni del presente statuto, sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti
12. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
13. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi viene nominato Presidente dell'Assemblea il più anziano fra i Soci presenti.
14. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario per la redazione del verbale di Assemblea, ove non sia presente il Segretario dell'Associazione.
15. Le delibere Assembleari devono essere conservate per iscritto in apposito libro dei verbali e recare la firma congiunta del Presidente e del Segretario.
16. E' ammessa la rappresentanza per delega scritta, anche se conferita agli amministratori.
17. E' ammessa una sola delega.

#### Art. 12

##### CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato la prima volta con l'atto costitutivo dell'Associazione indi dall'Assemblea ordinaria, e composto di sette membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.  
I componenti dell'organo dovranno essere scelti per non meno di tre quinti fra i Soci Effettivi e per il rimanente fra i Soci Aderenti.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni. Tutti i membri sono rieleggibili.
3. I membri del Consiglio Direttivo eleggono nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.
4. Nel caso che nel periodo di mandato venisse meno, per qualsiasi causa, un componente dell'organo, lo stesso provvederà alla propria integrazione mediante cooptazione.
5. I componenti cooptati resteranno in carica sino alla successiva Assemblea annuale di bilancio, che dovrà confermarli nell'incarico che, comunque, cesserà contestualmente a quelli dei

componenti dell'organo.

6. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal suo Presidente tutte le volte che questi, o chi ne faccia temporaneamente le veci, lo ritenga opportuno, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. A tal fine, ciascun Consigliere dovrà essere debitamente informato mediante invio dell'avviso di convocazione.

7. Per la validità delle deliberazioni, è necessario un quorum costitutivo pari alla maggioranza dei Consiglieri, ed un quorum deliberativo pari alla maggioranza dei presenti. I membri assenti possono rilasciare delega agli altri membri del Direttivo. E' consentita la partecipazione a distanza, qualora la maggioranza dei membri presenti vi consenta.

8. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, spettandogli tutte le facoltà per il raggiungimento dello scopo sociale che non siano dalla legge o dal presente statuto riservati all'Assemblea dei Soci.

9. In particolare il Consiglio Direttivo esamina il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico e ne fissa la discussione nell'Assemblea dei Soci; ammette i nuovi soci, valutando i requisiti richiesti; valuta l'esclusione dei soci, qualora vengano meno i requisiti; valuta se accettare o meno le donazioni e lasciti a favore dell'Associazione.

10. Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione; egli ha la firma sociale e la rappresentanza anche in giudizio o di fronte ai terzi dell'Associazione; in caso di assenza o di impedimento temporaneo, gli subentra a tutti gli effetti il Vice Presidente.

11. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 13

##### IL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, ne coordina e cura le attività, gli interessi e lo sviluppo.

2. E' nominato dai membri del consiglio direttivo a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti. Alla scadenza dell'incarico può essere rieletto per una sola volta consecutiva.

3. Convoca e presiede l'assemblea dei soci e il consiglio direttivo, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

4. Dispone dei fondi sociali, previa autorizzazione del consiglio direttivo e parere del tesoriere.

5. A lui compete la cura dell'ordinaria amministrazione anche attraverso l'esecuzione delle delibere. In casi di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tale caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

6. Controlla la corretta predisposizione dei bilanci [consuntivo e preventivo] da parte del tesoriere e li presenta al consiglio direttivo e all'assemblea, accompagnandoli dalle relazioni sull'attività svolta e sul programma per l'anno successivo.

7. In caso di impedimento o di assenza è sostituito dal Vice Presidente.

#### Art. 14

##### IL VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia anche temporaneamente impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

2. Il Vice-Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo nelle stesse forme e modalità del Presidente e in sua assenza ne fa le veci, esercitandone tutte le funzioni nessuna esclusa.

#### Art. 15

##### IL SEGRETARIO

1. Predispone gli atti da sottoporre al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea; e formalizza le proposte per la gestione dell'Associazione.

2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo

3. Attua le delibere del Consiglio Direttivo, e gli incarichi conferitigli dal Presidente per la migliore gestione dell'Associazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

#### Art. 16

##### IL TESORIERE

1. Il Tesoriere provvede alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione, ne tiene la

contabilità ed effettua i necessari controlli.

2. Predisporre il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo ed accompagnandoli dalle opportune relazioni contabili.

2. Ha la custodia dei documenti amministrativi e contabili e degli inventari, nonché dei beni di proprietà dell'Associazione, vigilando sulla loro conservazione quando eventualmente affidati a terzi.

3. D'intesa con il Presidente può farsi coadiuvare da un socio a sua scelta e si può avvalere dell'opera di professionisti scelti a tale scopo dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 17

#### REVISORI DEI CONTI

1. Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea dei Soci di istituire il Collegio dei Revisori dei Conti, con il compito di controllare l'andamento della gestione dell'Associazione, e di riferire all'Assemblea e al Consiglio Direttivo sulle proposte di oneri finanziari.

2. Nel caso l'Assemblea dei Soci ne deliberi l'istituzione, il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).

3. I membri del Collegio durano in carica un quinquennio, con possibilità di riconferma. I membri supplenti che fossero subentrati agli effettivi durante il mandato triennale, cessano contestualmente all'organo.

4. I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle proprie adunanze, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci.

4. L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere, ed è prestato gratuitamente e senza alcun onere per l'Associazione.

#### Art. 18

#### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati Effettivi ed Aderenti convocati in Assemblea straordinaria.

2. L'Associazione si estingue, comunque, quando tutti gli associati vengono a mancare, ovvero per decisione motivata dell'unanimità dei soci fondatori.

3. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

4. La devoluzione del patrimonio terrà conto dell'obbligo di devoluzione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale od a fini di pubblica utilità, secondo le leggi vigenti.

#### Art. 19

#### NORMA DI CHIUSURA

1. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di Associazioni.

2. Tutte le cariche elettive sono gratuite.

3. Ai soci compete solo il rimborso delle spese minime preventivamente autorizzate dal Tesoriere dell'Associazione e regolarmente documentate; o delle spese sostenute e/o anticipate nell'interesse dell'Associazione e preventivamente deliberate dal Consiglio Direttivo.

4. In qualsiasi momento della vita sociale, l'assemblea su proposta dell'unanimità dei soci fondatori, può istituire la figura del Presidente onorario.

5. L'incarico onorifico di Presidente onorario è attribuito per eccezionali meriti acquisiti nelle attività della Associazione e/o del mondo dell'informazione e della cultura e/o per perclaro prestigio ed autorevolezza

6. Al Presidente onorario possono essere affidate dal Consiglio Direttivo funzioni di rappresentanza, ma senza alcuna attribuzione gestionale-amministrativa.

7. Al Presidente onorario spetta il rimborso delle spese documentate, limitatamente ed esclusivamente a quelle preventivamente deliberate dall'organo amministrativo dell'Associazione, e sostenute in ragione degli specifici incarichi di rappresentanza di volta in volta formalmente conferitigli dal Consiglio Direttivo.

8. Qualsiasi reclamo va presentato direttamente al Consiglio Direttivo il quale prende

provvedimenti a suo insindacabile giudizio.

9. I soci fondatori, come individuati nell'atto costitutivo, svolgono le funzioni che le norme di legge e/o le consuetudini attribuiscono ai Provirvi.

10. Qualunque controversia sorgesse fra i soci e/o in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto fra i soci fondatori di comune accordo dalle parti contendenti; in caso di disaccordo sarà nominato il socio fondatore più anziano.